C O M U N E DI T R A P P E T O
CITTA' METROPOLITANA DI P A L E R M O

ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL 11/08/2021

Oggetto: **Ordinanza su misure straordinarie nelle date 14 e 15 Agosto 2021 – Applicazione di misure di sicurezza per la tutela della salute e dell'incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio – Misure di sicurezza anti Covid-19.**

IL SINDACO

Considerato:

- che nella notte fra il 14 ed il 15 Agosto vengono solitamente accessi molti falò sulle spiagge dei litorali est ed ovest, in violazione dell'art. 3 punto 6 del D.D.G dell'Assessorato Territorio della Regione Siciliana n. 476 del l Giugno 2007;
-che, in particolare, l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericolosa in prossimità degli stabilimenti balneari in legno o in prossimità di dune cespugliate;
-che, a causa dell'alto numero di fuochi accessi negli ultimi anni, il fenomeno ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili con i normali mezzi a disposizione delle forze dell'ordine;
-che negli anni passati si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica e privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato dei residui (tizzoni ardenti) dell'attività di accensione dei fuochi, nonché l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori;
-che la delicata situazione emergenziale da Covid-19 obbliga alla massima attenzione nell'applicazione di misure di sicurezza che impediscano assembramenti incontrollati;
Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto al fine di prevenire il collettivo perpetrarsi di simili atti sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività, nonché il trasporto di bevande alcoliche dalle ore 15:00 del 14 Agosto alle ore 07:00 del 15 agosto 2021;
Visto l'art. 50, commi 5 e 7, e 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.).

ORDINA

Dalle ore 15:00 del 14 Agosto alle ore 07.00 del 15 agosto 2021:

1. **E' fatto divieto** per tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle spiagge di San Cataldo, Piano d'Inferno, Ciammarita, "Praiuledda", e Lido Beach Casello e comunque in tutti gli esercizi commerciali situati in prossimità delle spiagge, di praticare vendita con asporto di qualunque bevanda, alcolica, superalcolica o analcolica, che sia contenuta in recipienti di vetro e/o metallo; è comunque consentita la vendita delle suddette bevande con consumo sul posto ed esclusivamente in contenitori di materiale plastico;
2. **E' fatto divieto** per tutti i frequentatori delle sopraelencate spiagge, negli stessi orari e date sopra specificati, di introdurre e trasportare, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia, nonché di recare con sé bottiglie di vetro e/o metallo contenenti alcolici, supera1colici e analcolici presso le spiagge sopraelencate e presso tutti gli accessi al mare di questo territorio;
3. **E' fatto divieto** di bivaccare allestendo picnic con tavolini e sedie, di campeggiare con tende e similari e di creare assembramenti nelle sopraelencate spiagge libere o in concessione lungo il litorale;
4. **E' fatto divieto** in tutto il territorio comunale e demaniale (anche in spiagge) di organizzare manifestazioni pubbliche e/o qualunque evento aggregativo (come, ad esempio, balli di gruppo) che possano causare assembramenti; è comunque consentita la diffusione di musica d'ascolto entro i limiti acustici consentiti dalla legge;

5. ORDINA ALTRESI'

1. **Che dalle ore 15:00 del 14 Agosto 2021 alle ore 07:00 del 15 Agosto 2021** sia vietato l'accesso e la sosta veicolare nel Lido Beach Casello, fatta esclusione per i veicoli muniti di pass per disabili e quelli delle forze dell'ordine e di soccorso.

2. Che la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine assicurino il rispetto della presente ordinanza mediante appositi controlli;

3. Che in caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applichino le sanzioni previste all'art. 50 comma 7-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta nella misura di Euro 1.000.

DISPONE

-Che la presente Ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune;
-Che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Palermo, alla Polizia Municipale, al Comando Carabinieri di Trappeto, alla Capitaneria di Porto di Terrasini e al Commissario della Polizia di Stato di Partinico;
- Che il presente atto venga reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.trappeto.pa.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Sindaco

F.to Santo Cosentino